

OGGETTO: NOVITÀ IN MATERIA DI COMPENSAZIONI

Riferimenti: art. 3 DL n. 50/2017;
Risoluzione Agenzia Entrate 4.5.2017, n. 57/E;

Nell'ambito della c.d. "Manovra correttiva", sono state apportate rilevanti modifiche all'utilizzo dei crediti in compensazione, per la generalità delle imposte e dei contribuenti e per i soggetti titolari di partita IVA.

L'art. 3 del DL 24.4.2017 n. 50 ha previsto:

- l'**inasprimento dei vincoli all'utilizzo in compensazione** dei crediti d'imposta ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97 (c.d. compensazione orizzontale);
- l'**introduzione di uno specifico regime sanzionatorio** nel caso di compensazione orizzontale (ovvero utilizzo di un credito fiscale per il pagamento di altro tributo) in violazione dei suddetti vincoli;
- la **modifica delle modalità** con le quali le stesse compensazioni possono essere realizzate dai soggetti titolari di partita IVA.

OBBLIGO DI APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ'

È stata **ridotta**, da 15.000 a **5.000 euro**, la soglia oltre la quale l'utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti erariali è subordinato all'apposizione del visto di conformità. Da ciò consegue che i crediti oggetto di monitoraggio sono quelli che scaturiscono dalle dichiarazioni fiscali, quali, ad esempio:

- IRES, IRPEF e relative addizionali regionali e comunali derivanti dalle dichiarazioni dei redditi;
- Imposte sostitutive delle imposte sul reddito (ad esempio, cedolare secca, IVIE e IVAFE);
- IRAP derivante dalla relativa dichiarazione;
- Ritenute alla fonte risultanti dal modello 770.

Il limite di 5.000 euro va riferito alla singola imposta.

L'utilizzo annuo in compensazione dei predetti crediti è libero fino a euro 5.000 mentre necessita del visto di conformità per importi superiori a euro 5.000 (anziché il precedente limite di euro 15.000).

Analogamente, anche ai fini IVA il previgente limite annuo di euro 15.000, oltre il quale era necessario apporre il visto di conformità sul modello IVA dal quale emerge il credito, è stato ridotto a euro 5.000.

Le novità normative non influenzano, invece, la compensazione di crediti IVA trimestrali per i quali, a prescindere dall'importo, non è previsto l'obbligo di apporre il visto di conformità sul modello IVA TR da cui scaturiscono.

In alternativa all'apposizione del visto di conformità, resta ferma la possibilità, per i contribuenti sottoposti a revisione legale dei conti ex art. 2409-bis c.c., di avvalersi della sottoscrizione delle dichiarazioni annuali da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile (Collegio sindacale, revisore o società di revisione iscritti nell'apposito Registro).

VIOLAZIONE DEI VINCOLI PREVISTI PER LA COMPENSAZIONE ORIZZONTALE

Le nuove disposizioni disciplinano il caso in cui i suddetti crediti erariali siano utilizzati in compensazione orizzontale in violazione dell'obbligo di previa apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa), oppure qualora lo stesso sia apposto (o la dichiarazione venga sottoscritta) da soggetti diversi da quelli abilitati. In tali ipotesi, l'Agenzia delle Entrate procede con il recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità sopra esposte e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni ordinarie nella misura del 30%.

PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24 PER I TITOLARI DI PARTITA IVA

Per i **titolari di partita IVA** è stato esteso l'**obbligo di utilizzare**, per la presentazione dei modelli F24, esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (**Entratel o Fisconline**), in relazione alla compensazione orizzontale di crediti tributari, di qualsiasi importo. Esiste attualmente una interpretazione dottrinale che escluderebbe da questo obbligo l'utilizzo del "Bonus 80 Euro". Prudenzialmente, e fino a interventi in merito dell'Agenzia delle Entrate, si suggerisce di applicare la nuova disposizione anche in caso di utilizzo di questo credito (codice tributo 1655).

Questa normativa rende di fatto inutilizzabile il canale **Home-Banking**, che **rimane possibile solo per gli F24 che non contengono compensazioni**.

DIVIETO DI COMPENSAZIONE PER SOMME ISCRITTE A RUOLO

Con il comma 4 dell'art. 3 in esame il Legislatore ha introdotto anche il **divieto di compensazione per le somme iscritte a ruolo derivanti dall'omesso versamento di importi dovuti a seguito dell'indebito utilizzo di un credito**.

DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

In assenza di un regime transitorio, le **nuove disposizioni sono applicabili dal 24.4.17**, data di entrata in vigore del DL 50/17. Sul punto l'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 57 del 4.5.17, ha chiarito che:

- le **novità normative** trovano applicazione "*per tutti i comportamenti tenuti dopo la loro entrata in vigore*" e, pertanto, in relazione alle **dichiarazioni presentate dal 24.4.2017**;
- i precedenti vincoli restano, quindi, applicabili con riferimento alle dichiarazioni già presentate entro il 23.4.2017 senza il visto di conformità (ad esempio i modelli IVA 2017 già presentati, le dichiarazioni delle imposte sui redditi e IRAP dei soggetti con esercizio non coincidente all'anno solare, ecc.);
- i modelli F24 presentati successivamente al 23.4.2017, con utilizzo in compensazione di crediti emergenti da dichiarazioni già trasmesse entro tale data, per importi fino a 15.000,00 euro, non potranno essere scartati.

Per quanto riguarda l'obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia da parte dei soggetti IVA in presenza di compensazioni, a prescindere dall'importo, nella citata Risoluzione n. 57/E l'Agenzia precisa che, *"in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento delle procedure informatiche"*, **attiverà i controlli** relativi all'utilizzo di detti canali dall'1.6.2017.

L'**obbligo di utilizzo di Entratel/Fisconline** in presenza di compensazione per i soggetti IVA, a prescindere dall'importo, comunque, è **in vigore dal 24.4.2017** e se ne consiglia il rispetto ai **modelli F24 presentati a decorrere da tale data**.

A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna
www.consulentiassociati.ra.it

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.